

# **REGOLAMENTO di procedura della CAMERA ARBITRALE FORENSE di \_\_\_\_\_**

## **INDICE SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Procedure
- Art. 2 - Convenzione di arbitrato
- Art. 3 - Arbitrato internazionale
- Art. 4 - Sede dell'arbitrato
- Art. 5 - Lingua
- Art. 6 - Termini
- Art. 7 - Costi della procedura
- Art. 8 - Riservatezza

### **PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 9 - Domanda
- Art. 10 - Risposta
- Art. 11 - Domanda riconvenzionale - Replica
- Art. 12 - Chiamata di terzo
- Art. 13 - Intervento del terzo
- Art. 14 - Nomina dell'organo arbitrale e determinazione del relativo compenso
- Art. 15 - Ricusazione dell'organo arbitrale
- Art. 16 - Udienze e istruttoria
- Art. 17 - Definizione del procedimento
- Art. 18 - Compensi e spese della procedura

### **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO ORDINARIO**

- Art. 19 - Udienze e calendario
- Art. 20 - Istanze delle parti fuori udienza
- Art. 21 - Chiusura dell'istruttoria
- Art. 22 - Pronuncia e deposito della decisione

### **PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO SOCIETARIO**

- Art. 23 - Ambito di applicazione

### **PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO RAPIDO**

- Art. 23 - Ambito di applicazione
- Art. 24 - Principi
- Art. 25 - Udienze

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - PROCEDURE**

1. La Camera arbitrale, nel rispetto della normativa vigente e secondo il presente regolamento, amministra i procedimenti di arbitrato ordinario, arbitrato societario ed arbitrato rapido.
2. Nel presente Regolamento il termine “organo arbitrale” indica indifferentemente l’arbitro unico o il collegio arbitrale.
3. Ove la convenzione di arbitrato faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all’arbitrato amministrato da questa Camera arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell’arbitrato ordinario, dell’arbitrato societario ovvero dell’arbitrato rapido secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. L’organo arbitrale può pronunciare i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, richiesti dalle parti, che non siano vietati da norme inderogabili.

### **Art. 2 - CONVENZIONE DI ARBITRATO**

1. La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera arbitrale se tra le parti è stata stipulata per iscritto una clausola compromissoria od un compromesso aventi ad oggetto diritti disponibili che prevedano il rinvio a questa Camera arbitrale forense.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, la parte che intenda instaurare un procedimento arbitrale presso questa Camera arbitrale, può farne richiesta a mezzo di proposta di arbitrato, sottoscritta dalla parte stessa e dal suo procuratore.
3. La proposta di arbitrato, contenente la domanda di cui al successivo art. 9, deve essere notificata alla controparte a mezzo di Ufficiale Giudiziario o del difensore. Non appena disponibile la prova della notifica l’interessato deve provvedere a depositare telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale forense la proposta notificata con una copia dei mezzi di prova precostituiti indicati nella domanda.
4. Il convenuto entro 20 giorni dal ricevimento della proposta deve notificare a controparte – a mezzo di Ufficiale Giudiziario o del proprio difensore – la propria determinazione che, nei successivi 20 giorni, deve depositare telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale.
5. Ove accolga la proposta, la determinazione del convenuto deve contenere la sua risposta, formulata ai sensi del successivo art. 10. Il convenuto con la medesima deve provvedere a depositare telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale copia dei mezzi di prova precostituiti di cui intende avvalersi.
6. Qualora la controparte non aderisca alla proposta di arbitrato la Segreteria della Camera arbitrale comunica sia alla parte proponente che alla parte non aderente che l’arbitrato amministrato non può avere luogo.
7. Le eccezioni circa la validità, l’efficacia e l’esistenza della convenzione di arbitrato o circa l’applicabilità del presente Regolamento devono essere proposte dalle parti, a pena di decadenza, nel primo atto utile.

### **Art. 3 - ARBITRATO INTERNAZIONALE**

1. Ai sensi del presente regolamento l’arbitrato è internazionale quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all’estero.
2. Nelle procedure internazionali i termini previsti dal presente Regolamento, si intendono raddoppiati
3. Le parti di comune accordo indicano la lingua in cui deve svolgersi l’arbitrato; in difetto, essa viene determinata dall’organo arbitrale
4. Qualora non risulti dalla convenzione di arbitrato, nel primo atto le parti indicano la legge applicabile al merito. In mancanza di tale indicazione, l’organo arbitrale decide sulla base della legge che risulta applicabile alla rapporto in base alle norme del diritto internazionale privato italiano.

### **Art. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO**

1. L’arbitrato ha sede presso la Camera arbitrale, in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_.
2. Il lodo si intende sempre emesso presso la sede dell’arbitrato.

### **Art. 5 - LINGUA**

Fermo quanto stabilito nell'art. 3, la lingua dell'arbitrato è l'italiano, ma le parti di comune accordo possono scegliere una lingua diversa nella convenzione di arbitrato o successivamente, sino alla nomina dell'organo arbitrale.

### **Art. 6 - TERMINI**

1. Il computo dei termini avviene secondo quanto disposto dall'art. 155 c.p.c. .
2. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.
3. Se non diversamente specificato dall'organo arbitrale, i termini si intendono ordinatori.
4. I termini sono sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto.

### **Art. 7 - COSTI DELLA PROCEDURA**

1. Per l'amministrazione della procedura arbitrale, le parti sono tenute a corrispondere alla Camera arbitrale le spese amministrative, i compensi dell'organo arbitrale ed ogni ulteriore esborso generato dalla procedura. Compensi e spese per eventuali Consulenze tecniche d'ufficio sono anticipati dalle Parti.
2. Spese amministrative e compensi dell'organo arbitrale sono determinati dalla Camera arbitrale secondo il Tariffario vigente al momento della presentazione della domanda sulla scorta del valore dichiarato dalle parti ed ai sensi del codice di procedura civile.
3. E' fatto in ogni caso salvo il potere della Camera arbitrale di rideterminare i compensi della procedura in ragione del diverso valore della controversia risultante dagli atti.
4. I costi della procedura – ivi comprese imposte e tasse, anche successive al deposito della decisione – sono a carico delle parti nella percentuale determinata dall'organo arbitrale, fermo restando l'obbligo di solidarietà.
5. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per abbandonare la procedura la Camera arbitrale liquida i compensi dell'organo arbitrale in misura proporzionale all'attività svolta.
6. Qualora le parti si accordino per definire consensualmente la controversia, il compenso di cui al comma precedente è aumentato del 25%.

### **Art. 8 - RISERVATEZZA**

1. Ogni informazione o notizia inerente il procedimento arbitrale è di natura confidenziale.
2. L'organo arbitrale, la Camera arbitrale, i consulenti tecnici e ogni altro soggetto coinvolto, sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
3. Il lodo può essere pubblicato per finalità scientifiche o divulgative, salvo espresso divieto delle parti a mezzo dichiarazione scritta e previo oscuramento dei dati sensibili e di ogni altro elemento che consenta la riconoscibilità delle parti.

## **PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 9 - DOMANDA**

1. La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato deve notificare alla controparte – a mezzo di Ufficiale Giudiziario o del proprio difensore – la domanda. Non appena disponibile la prova della notifica essa deve provvedere a depositare telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale la domanda notificata ed una copia dei mezzi di prova precostituiti indicati nella domanda medesima.
2. La domanda deve contenere:
  - a) nome e cognome/denominazione, codice fiscale/partita iva, residenza/sede, dell'attore e del convenuto, nonché dei rispettivi legali rappresentanti ove esistenti;
  - b) nome, cognome, codice fiscale, domicilio ed indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
  - c) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda con il relativo valore;
  - d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova, precostituiti e costituendi, di cui l'attore intende avvalersi;
  - e) le generalità e le qualifiche delle persone che l'attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;
  - f) la procura conferita al difensore;
  - g) il testo della convenzione arbitrale;

h) l'invito al convenuto a rispondere entro il termine e nei modi previsti dall'articolo successivo, con l'avvertimento che il procedimento proseguirà anche in sua assenza.

3. All'atto del deposito della domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà delle spese amministrative previste dal Tariffario in vigore. La procedura non verrà attivata fino all'effettuazione del suddetto versamento.

#### **Art. 10 - RISPOSTA**

1. Il convenuto deve notificare – a mezzo di Ufficiale Giudiziario o del proprio difensore – la sua risposta alla controparte entro 20 giorni dal ricevimento della domanda e nei successivi 10 giorni deve provvedere a depositarla telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale, unitamente a copia dei mezzi di prova precostituiti di cui intende avvalersi.

2. La risposta deve contenere:

a) nome e cognome/denominazione, codice fiscale/partita iva, residenza/sede, del convenuto e del suo legale rappresentante ove esistente;

b) nome, cognome, codice fiscale, domicilio ed indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;

c) repliche circostanziate in fatto e diritto alla domanda;

d) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa e l'indicazione del relativo valore;

e) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova, precostituita e costituenda, di cui intende avvalersi;

f) le generalità e le qualifiche delle persone che il convenuto desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;

g) la procura conferita al difensore;

h) la manifestazione dell'eventuale volontà di estendere la procedura ad un terzo, con l'indicazione delle ragioni della pretesa, del relativo valore, nonché l'invito a rispondere entro il termine e nei modi previsti dal comma 1, con l'avvertimento che il procedimento proseguirà anche in sua assenza.

3. All'atto del deposito della risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà delle spese amministrative previste dal Tariffario in vigore.

4. Ove il convenuto non si costituisca, ovvero non provveda al versamento di cui al comma precedente, la Camera arbitrale inviterà l'attore a provvedere in luogo del convenuto fissando un termine a pena di improcedibilità del procedimento.

#### **Art. 11 - DOMANDA RICONVENZIONALE - REPLICA**

1. In caso di domanda riconvenzionale è consentita all'attore una replica da notificare al convenuto entro 20 giorni dal ricevimento della risposta contenente la domanda riconvenzionale.

2. La replica deve contenere le indicazioni di cui ai punti c), d), e), f) e h) dell'articolo precedente.

3. Nei successivi 10 giorni l'attore deve depositare telematicamente presso la Segreteria della Camera arbitrale la replica unitamente a copia dei mezzi di prova precostituiti di cui intende avvalersi la cui produzione sia giustificata dalla domanda riconvenzionale.

#### **Art. 12 - CHIAMATA DI TERZO**

1. Chi intende estendere la procedura ad un terzo che è parte della convenzione arbitrale deve notificargli la risposta – o la replica – e provvedere al suo deposito presso la Segreteria della Camera arbitrale nei termini e nei modi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Chi intende estendere la procedura ad un terzo che non è parte della convenzione arbitrale deve provvedere a norma dei commi 3 e seguenti dell'art. 2, notificando la risposta o la replica a tutte le parti costituite in arbitrato.

#### **Art. 13 - INTERVENTO DEL TERZO**

1. Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento facendone richiesta alla Segreteria della Camera arbitrale con nota nella quale dichiara di accettare la clausola compromissoria, il Regolamento della Camera, la composizione dell'organo arbitrale e lo stato del procedimento.

2. L'organo arbitrale, sentite le parti, decide entro 5 giorni in ordine all'ammissibilità dell'intervento.

3. Ove lo ammetta, dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione della procedura.

#### **Art. 14 - NOMINA DELL'ORGANO ARBITRALE e DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.**

1. Spirato il termine ultimo per il deposito della risposta e dei mezzi di prova precostituiti da parte del convenuto ovvero della replica da parte dell'attore nel caso di domanda riconvenzionale, ovvero ancora del termine per il deposito della risposta da parte del terzo chiamato, la Camera arbitrale nomina l'organo arbitrale scegliendolo sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Contestualmente la Camera arbitrale determina, in conformità al Tariffario vigente, il compenso complessivamente dovuto all'organo arbitrale che le Parti sono tenute ad anticipare nella misura del 50% entro il giorno precedente la prima udienza e per il restante 50% prima che la causa venga trattenuta in decisione. Il mancato integrale pagamento del compenso nei termini indicati dalla Camera arbitrale costituisce giusta causa di sospensione del procedimento.
3. Salvo diversa espressa volontà delle parti, l'organo arbitrale è costituito da un arbitro unico.
4. L'organo arbitrale, entro 3 giorni da quando riceve la comunicazione di designazione, deve far pervenire alla Segreteria della Camera arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, redatta conformemente al modello fornito dalla Camera arbitrale. La dichiarazione dovrà essere integrata ogniqualvolta, durante tutta la procedura arbitrale, si verificano fatti o circostanze che possano influire sulla indipendenza e/o imparzialità.

#### **Art. 15 - RICUSAZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti, l'istanza di ricusazione deve essere proposta, mediante comunicazione alla Segreteria, all'organo arbitrale ed alle altre parti costituite, entro 5 giorni dalla conoscenza del motivo posto a base dell'istanza.
2. Entro 5 giorni dalla ricezione della istanza di ricusazione l'organo arbitrale o le parti possono comunicare alla Segreteria della Camera arbitrale eventuali osservazioni o chiedere di essere sentiti.
3. Sulla ricusazione decide con provvedimento motivato e non impugnabile la Camera arbitrale che, se richiesto e/o se necessario, può sentire in contraddittorio le parti e l'organo arbitrale.
4. In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, la Camera arbitrale nomina un nuovo organo arbitrale.

#### **Art. 16 - UDIENZE E ISTRUTTORIA**

1. L'organo arbitrale convoca le parti ad un'udienza, da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera arbitrale.
2. L'organo arbitrale, anche su richiesta congiunta delle parti, può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede della Camera arbitrale le udienze o altri atti del procedimento.
3. L'organo arbitrale può disporre, o consentire alle parti e/o ai difensori che ne facciano richiesta, la partecipazione alle udienze anche da remoto con appositi strumenti per l'audio/video conferenza in tempo reale, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non comportano la modifica della sede dell'arbitrato, come determinata a norma dell'art. 4.
5. Nel caso in cui rilevi l'irregolarità della convocazione, l'organo arbitrale ne dispone il rinnovo.
6. Salvo diversa indicazione dell'organo arbitrale, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti messi a conoscenza dei fatti di causa e comunque espressamente autorizzati a disporre delle posizioni giuridiche ricomprese nell'oggetto della controversia, ed assistite dai rispettivi difensori.
7. L'organo arbitrale ammette l'audizione dei testi e/o degli esperti indicati dalle parti nei limiti in cui ritiene l'audizione rilevante ai fini della decisione.
8. Qualora lo ritenga opportuno, l'organo arbitrale può altresì nominare un consulente tecnico d'ufficio dando le disposizioni necessarie all'espletamento del mandato. Al consulente tecnico d'ufficio si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
9. I testimoni e/o gli esperti indicati dalle parti o nominati dall'organo arbitrale devono comparire all'udienza che li riguarda. Anche a costoro è consentita la partecipazione all'udienza in modalità telematica purché sia assicurata la terzietà nell'esposizione.
10. E' onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni ed esperti nel giorno nel luogo fissato per l'udienza.

11. Fermo quanto previsto per la domanda introduttiva, la risposta del convenuto e l'eventuale replica ex art. 11, il procedimento si svolge secondo le disposizioni dettate dall'organo arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio e delle previsioni degli artt. 19 e seguenti.
12. Delle udienze è redatto verbale.

#### **Art. 17 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. L'organo arbitrale decide la controversia mediante un lodo rituale, salvo che la convenzione di arbitrato contenga l'espressa volontà di escludere la natura di arbitrato rituale del procedimento o quella di lodo della determinazione finale. In tal caso il procedimento è definito mediante determinazione contrattuale che sostituisce la volontà delle parti.
2. L'organo arbitrale definisce la controversia nel rispetto del termine di durata della procedura come determinato ai sensi degli artt. 19 e seguenti.
3. Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Camera arbitrale, d'ufficio, ovvero su concorde richiesta delle parti o ancora su domanda motivata dell'organo arbitrale, quando ricorrano giustificati motivi.
3. La decisione dell'organo arbitrale deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale.
4. Se la decisione è redatta in formato digitale la Camera arbitrale la invia ai difensori delle parti a mezzo posta elettronica certificata.
5. Se la decisione è redatta in forma analogica l'organo arbitrale ne predispone tanti originali quanti sono le parti più uno. La Camera arbitrale dà immediata comunicazione della decisione a ciascuna parte mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato ovvero con altro mezzo che dia prova dell'avvenuta spedizione e consegna.

#### **Art. 18 - COMPENSI E SPESE DELLA PROCEDURA**

1. L'organo arbitrale, col provvedimento che definisce la procedura, liquida i compensi per la difesa tecnica e determina su quale delle parti incomba l'onere del pagamento o in quale proporzione esso debba essere ripartito tra le medesime parti costituite.
2. Parimenti provvede in ordine ai costi della procedura come quantificati dalla Camera arbitrale ai sensi dell'art. 7.

### **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO ORDINARIO**

#### **Art. 19 - UDIENZE E CALENDARIO**

Alla prima udienza l'organo arbitrale, sentite le parti, indica un calendario delle udienze, esamina le istanze presentate dalle parti ed emana i provvedimenti anche istruttori, fissa – ove ritenuto opportuno – i termini per il deposito di memorie e documenti.

#### **Art. 20 - ISTANZE DELLE PARTI FUORI UDIENZA**

1. Le istanze che le parti intendono proporre fuori udienza devono essere trasmesse via posta elettronica certificata alla Segreteria della Camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale o l'organo arbitrale provvedono entro 5 giorni dalla richiesta.
3. I provvedimenti della Camera arbitrale e/o dell'organo arbitrale assunti fuori udienza sono comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 21 - CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA**

1. L'organo arbitrale, quando ritiene la causa matura per la decisione, dichiara chiusa l'istruttoria e, su istanza anche di una sola delle parti, fissa un breve termine per il deposito di memorie conclusionali e di eventuali memorie di replica.
2. Qualora lo ritenga utile ai fini della pronuncia del lodo, l'organo arbitrale può fissare udienza per la discussione orale della controversia.
3. Ove non provveda ai sensi dei commi precedenti, l'organo arbitrale trattiene la causa in decisione.

#### **Art. 22 - PRONUNCIA E DEPOSITO DELLA DECISIONE**

1. L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.

2. Pronuncia e deposito della decisione devono avvenire entro centoottanta giorni dalla prima udienza.

## **PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO SOCIETARIO**

### **Art. 23 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Qualora la convenzione d'arbitrato sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, si applicano le previsioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e l'organo arbitrale è nominato dalla Camera arbitrale.

## **PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARBITRATO RAPIDO**

### **Art. 23 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie di valore inferiore ad € ...

Ai fini della presente disposizione si fa riferimento al valore della domanda introduttiva ovvero a quello di eventuali domande riconvenzionali, se superiore.

2. Qualora nessuna delle parti precisi il valore della controversia, ovvero questo sia indeterminato/indeterminabile, la Camera Arbitrale, tenuto conto delle circostanze, determina il tipo di procedura (arbitrato ordinario o rapido) cui assoggettare la controversia, e dà le disposizioni del caso.

3. Le parti, di comune accordo, al più tardi alla prima udienza, possono chiedere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, ovvero escluderla, in relazione a qualsiasi controversia, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

### **Art. 24 - PRINCIPI**

1. La procedura di arbitrato rapido è una procedura semplificata con decisione da pronunciarsi e depositarsi entro novanta giorni dalla prima udienza.

2. L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.

3. Le parti devono indicare tutti i mezzi di prova, preconstituita e costituenda, di cui intendono avvalersi nella domanda, nella risposta e nella replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza.

4. E' privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.

### **Art. 25 - UDIENZE**

1. Salvo che nella convocazione l'organo arbitrale non disponga diversamente, alla prima udienza devono presenziare le parti, i loro difensori e gli eventuali testimoni e/o esperti indicati negli atti introduttivi.

2. Alla prima udienza l'organo arbitrale sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione.

3. Ove la conciliazione non riesca, nella medesima udienza l'organo arbitrale sente gli eventuali testimoni e/o esperti.

4. Solo ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia l'organo arbitrale può fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima, ovvero ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso, se richiesto, fissa altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

5. Nella gestione dell'udienza l'organo arbitrale può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.

6. Al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa.

7. È espressamente esclusa, salvo che l'organo arbitrale ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.